

STUDIO LEGALE
PADOVAN

Avv. Marco Padovan

**LE SANZIONI INTERNAZIONALI:
ANATOMIA LEGALE DELLE NUOVE
PROTAGONISTE DELLA VALUE CHAIN
ASSICURATIVA**

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

9 maggio 2024 | ore 09.30 - 13.00
Auditorium Generali - Piazza Tre Torri, 1 - Milano

**SANZIONI INTERNAZIONALI
E BUSINESS ASSICURATIVO**

WORKSHOP

INTRODUZIONE

Sanzioni UE, USA e UK: *compliance vs de-risking*

➤ Compliance vs de-risking

❑ Normativa sanzionatoria UE:

- ✓ **Norme imperative** per soggetti sottoposti a giurisdizione unionale (territorio UE, persone fisiche e/o giuridiche UE)
- ✓ No applicazione extraterritoriale in linea di principio

❑ Normativa sanzionatoria USA:

- ✓ Norme imperative solo in presenza di *US nexus* (territorio USA, coinvolgimento di soggetti USA e/o utilizzo di *US dollar*)
- ✓ «*Secondary sanctions*» extraterritoriali: *de-risking* per qualsiasi operatore, a prescindere da *US nexus*

❑ Norma sanzionatoria UK:

- ✓ Norme imperative solo in presenza di *UK nexus* (territorio UK, coinvolgimento di soggetti UK e/o utilizzo della sterlina)
- ✓ No applicazione extraterritoriale in linea di principio

SANZIONI SOGGETTIVE

Sanzioni soggettive: proprietà e controllo in ottica comparativa

- Misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche / divieto di messa a disposizione diretta e indiretta
- Proprietà e controllo in ottica comparativa
 - UE:
 - ✓ Proprietà (> 50%) e controllo (anche congiunto)
 - ✓ Logica del rischio e della *compliance*

 - USA:
 - ✓ Proprietà (anche congiunta, *50 percent rule*)
 - ✓ Controllo (FAQ OFAC 398)

 - UK:
 - ✓ Proprietà: no congiunta dallo scoppio della guerra in Ucraina

Sanzioni soggettive: normativa UE

- **Sanzioni soggettive:** divieto di messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche a favore di soggetti designati ed entità da questi possedute e/o controllate.
 - ❑ **Fondi:** tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
 - a. i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
 - b. i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
 - c. i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - d. gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - e. il credito, il diritto di compensazione, le **garanzie**, le fideiussioni o **altri impegni finanziari**;
 - f. le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e
 - g. i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie
 - ❑ **Risorse economiche:** le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

Gestione di un prodotto assicurativo congelato

- Alcuni **prodotti assicurativi** possono costituire **fondi**; dunque, se riferibili a soggetti sanzionati, devono essere soggetti a congelamento e sono sottoposti agli obblighi di comunicazione alle competenti autorità
- **Gestione di un prodotto assicurativo congelato:**
- **FAQ n. 11**, Sezione C, Capitolo 12: “Insurance and Reinsurance Related Provision: Article 3c; Article 3m; Article 3n Of Council Regulation 833/2014”.
 - ❑ Divieto di fornire prodotti assicurativi a soggetti direttamente o indirettamente designati
 - ❑ Obblighi di comunicazione e misure di verifica sull’esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposte a vincoli di congelamento (ex Articolo 8 e 9 del Reg. 269/2014; art. 7 D.lgs. 109/2007 per i soggetti obbligati ex Dlgs. 231/2007)

N.B.: L’obbligo di comunicazione ex articolo 8 vige in capo ai soggetti unionali nonostante le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale.

SANZIONI UE MERCEOLOGICHE E FINANZIARIE

Restrizioni all'attività assicurativa

- Restrizioni specificamente riferibili all'attività assicurativa e agli operatori di settore
 - ❑ Divieti:
 - ✓ “Vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia” (Art. 3 quater, par. 2, Reg. 833/2014).
 - ❑ Obblighi di comunicazione:
 - ✓ Le imprese di assicurazione e di riassicurazione avevano l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro 2 settimane dal 26 febbraio 2023, tutte le informazioni relative alle riserve della banca centrale russa dalle stesse detenute o controllate (Art. 5 bis, par. 4 bis, Reg. 833/2014).

Restrizioni all'assistenza finanziaria

➤ Assistenza finanziaria:

- ❑ “qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie”, tra cui assicurazione, riassicurazione e assicurazione del credito all'esportazione.
- ❑ Definizione ripresa in vari regolamenti UE, tra cui art. 1, lettera o) del Reg. 833/2014 (**Russia**) e art. 1, lettera f) del Reg. 2023/1529 (**Iran**).

➤ **Esempio di divieto merceologico:** art. 3 Regolamento (UE) 2017/2063 (**Venezuela**)

- ❑ vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese.
- ❑ fornire, direttamente o indirettamente, **finanziamenti o assistenza finanziaria**, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativamente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese.

Attività assicurativa come eccezione o deroga

- **Eccezioni:** disapplicazione automatica del divieto a fronte del verificarsi di determinate condizioni.
- **Deroghe:** possibilità per l’Autorità Nazionale Competente (“NCA”) di autorizzare condotte altrimenti vietate.
- **Art. 3 del Reg. 833/2014:**
 - ❑ **Par. 1:** È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia.
 - ❑ **Par. 2:** è vietato fornire finanziamenti o **assistenza finanziaria** in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.
 - ❑ **Par. 3:** Fino al **20 giugno 2024**, i divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla **fornitura di assicurazione o riassicurazione** a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia. 5. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, dopo il 20 giugno 2024, di **assicurazione o riassicurazione** a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia.

SANZIONI DI DIRITTO INTERNO

Lo stato attuale: D. lgs. 221/2017 e D. lgs. 109/2007

➤ D. lgs. 221/2017:

❑ **Art. 20:** “È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;

c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti”.

➤ D. lgs. 109/2007:

❑ **Art. 13:** “Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione (dei divieti di cui alle misure restrittive UE adottate ai sensi dell’art. 215 TFUE) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro”.

Direttiva UE 2024/1226

- La **Direttiva** stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE
- Gli Stati Membri sono chiamati a recepire le disposizioni contenute nella direttiva entro il 20 maggio 2025
- **Principali novità:**
 - ❑ **Estensione** delle sanzioni penali anche a condotte oggi punite con una sanzione amministrativa (es. mettere fondi, quali le garanzie, a disposizione di un soggetto vietato).
 - ❑ Introduzione di **fattispecie colpose** nel caso di violazione delle misure merceologiche.
 - ❑ Introduzione di **pene accessorie**, quali esclusione dall'accesso a fondi pubblici o interdizione dall'esercizio di un'attività commerciale.
 - ❑ Previsione di una **responsabilità amministrativa dell'ente** (reato presupposto, **D. lgs. 231/2001**).

FOCUS USA

Sanzioni USA e assicurazioni

- Le misure restrittive USA colpiscono in maniera rilevante l'operatività nel settore assicurativo. In particolare, rileva l'**Executive Order 14114** del 22 dicembre 2023 (che ha modificato l'Executive Order 14024), ai sensi del quale:
 - ❑ Il Presidente degli Stati Uniti ha l'esplicito potere di designare **istituzioni finanziarie** anche extra US (sanzioni c.d. «secondarie» caratterizzate da extraterritorialità) che abbiano
 - (i) effettuato o facilitato una *significant transaction* con entità designate per aver operato nei settori tecnologico, della difesa e relativi materiali, delle costruzioni, aerospaziale o manifatturiero della Russia; ovvero
 - (ii) effettuato o facilitato una *significant transaction* nel settore militare russo.
- N.B.:** tra le istituzioni finanziarie di cui all'EO 14114 sono esplicitamente ricomprese le «**insurance companies**».

Linee guida US: come proteggersi dal rischio sanzionatorio (I)

- *Guidance for Foreign Financial Institutions on OFAC Sanctions Authorities Targeting Support to Russia's Military-Industrial Base, 22 dicembre 2023*
- ❑ Le istituzioni finanziarie straniere (incluse le **compagnie assicuratrici**) che effettuano transazioni significative in violazione delle Sanzioni USA contro la Russia rischiano di vedersi designate dall'OFAC.
- ❑ **Esempi** di attività che possono comportare tale rischio sanzionatorio: prestare **servizi assicurativi** a soggetti che operano in settori ristretti dell'economia russa (es. difesa) ovvero prestare servizi assicurativi a soggetti anche fuori dalla Russia che supportano l'apparato industriale e militare russo.
- ❑ Per **mitigare il rischio**, è necessario (i) aggiornare le verifiche sui propri clienti, anche storici, (ii) comunicare le «*compliance exportations*» ai propri clienti, (iii) aumentare i controlli nel settore **trade finance**, soprattutto con riferimento a settori a rischio e (iv) ottenere impegni da parte dei propri clienti più a rischio del fatto che non operino e non opereranno in settori/con soggetti vietati.
- *FinCEN and BIS Issue Joint Alert on Potential Russian and Belarusian Export Control Evasion Attempts, 28 giugno 2022, e successivo Supplemental Joint Alert, 19 Maggio 2023*
- ❑ Sottolineata la necessità per gli operatori finanziari, incluse le compagnie assicuratrici, di viligare su possibili tentative di violazione/elusione delle **sanzioni/norme di export control USA relative a Russia e Bielorussia**.
- ❑ Individuati alcuni prodotti critici con particolare rischio di violazione/elusione delle citate norme, quali parti di aerei, antenne, equipaggiamenti per la respirazione, videocamere, impianti GPS, circuiti integrati.
- ❑ Necessità di attenzionare il settore trade finance a fronte di red flags quali (i) società che hanno iniziato la propria attività di importazione di prodotti ristretti verso la Russia in Paesi non "allineati" (**extra gruppo GECC**) dopo il febbraio 2022, (ii) società incorporate proprio a partire da febbraio 2022 o (iii) società che ordinano prodotti non in linea con il loro oggetto sociale.

Linee guida US: come proteggersi dal rischio sanzionatorio (II)

- *Quint-Seal Compliance Notice, 11 dicembre 2023* (pubblicazione congiunta di *Department of Commerce, Department of the Treasury, Department of Justice, Department of State, e Department of Homeland Security* statunitensi): individuati specifici presidi da adottare per gli assicuratori che operano nel settore trasporti (anche marittimi) al fine di evitare di essere coinvolti in operazioni di elusione delle sanzioni, applicando il motto “**Know Your Cargo**”.
- ❑ Adottare **programmi interni di conformità** con le normative di controllo delle esportazioni e Sanzioni economiche Internazionali
- ❑ Utilizzare **obblighi contrattuali** che impongano alle controparti la condivisione di dati sui luoghi di destino delle merci (astenedosi dall’operare con chi offusca tali dati)
- ❑ Effettuare un’attenta analisi sui propri client (“*Know Your Customer*”)
- ❑ Esercitare controlli di due diligence su tutta la *value chain* (anche quella assicurativa)
- ❑ Condividere informazioni e *best practices* all’interno della propria industria di riferimento
- *FINCEN & BIS Joint Notice, 6 novembre 2023* (pubblicazione congiunta di *Bureau of Industry and Security (BIS)* presso il *Department of Commerce* e *Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN)* presso il *Department of Treasury* statunitensi): pubblicato un “Suspicious Activity Report” relativo alla possibile violazione/elusione delle sanzioni e delle norme di export control USA.
- ❑ Particolare attenzione ai rischi che sorgono nell’operare con US person o effettuare transazioni nel territorio USA e alle operazioni di **trade finance**.

CASISTICA

Sanzioni e assicurazioni: casistica

- *Privilege Underwriters Reciprocal Exchange* («PURE»), 21 dicembre 2023: multa di \$466.200 quale *settlement* per 39 potenziali violazioni delle misure restrittive USA rispetto ai territori occupati in Crimea.
 - ❑ In particolare, PURE prestava servizi assicurativi a una compagnia stabilita a Panama, ma posseduta da Viktor Vekselberg, soggetto designato USA.
- *AXA Equitable Life Insurance Company*, 2 agosto 2016: nell'ottobre e novembre 1992, AXA emise delle polizze assicurative ai coniugi Lopez; nel 2009, gli stessi vennero designati nella SDN List a seguito di attività di narcotraffico, ma AXA non aggiornò la verifica dei nominativi sanzionati. L'OFAC ha quindi deciso, nel 2016, di emettere un «*finding of violation*» contro AXA ([link](#))
- *Navigators Insurance Company*, 6 agosto 2015: Navigators UK, controllata britannica di Navigators USA, presta polizze assicurative a un'imbarcazione battente bandiera nordcoreana e copre alcuni danni relativi a incidenti in Sudan, Iran e Cuba in violazione delle sanzioni USA. Il tutto porta a un *settlement* con l'OFAC nell'ammontare di \$271.815 per la casamadre ([link](#))

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

